

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-3535 del 06/07/2017
Oggetto	Concessione di derivazione di acqua pubblica da n. 7 sorgenti ad uso consumo umano, zootecnico, igienico ed assimilati in Comune di Bagno di Romagna, frazione San Piero in Bagno_Paganico. Pratica FC09A0023_Consorzio Acquedotto Rurale di Paganico
Proposta	n. PDET-AMB-2017-3629 del 05/07/2017
Struttura adottante	Area Coordinamento Rilascio Concessioni
Dirigente adottante	FRANCO ALFONSO MARIA ZINONI

Questo giorno sei LUGLIO 2017 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Area Coordinamento Rilascio Concessioni, FRANCO ALFONSO MARIA ZINONI, determina quanto segue.

VISTI:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 “Testo unico della opere idrauliche”,
- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775, “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”,
- la legge 7/8/1990, n. 241, “Nuove norme sul procedimento amministrativo”,
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, che ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico,
- la LR 18/5/1999, n. 9 “Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale”,
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare gli artt. 152 e 153 che stabiliscono i canoni e le spese di istruttoria per i diversi usi delle acque prelevate, in ultimo aggiornati dalla D.G.R. n. 1622/2015,
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica",
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae),
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”,
- la Legge Regionale 22/12/2009 n. 24, in particolare l’art. 51,
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”,
- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l’art. 8, “Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico”,

- le deliberazioni della Giunta Regionale in materia di canoni, spese di istruttoria e tipologie di utilizzo, n. 65 del 2/2/2015,
- le norme del Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005,
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 787 del 9/6/2014 "Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico - Art. 21 R.R. 41/2001",
- la deliberazione della Giunta Regionale 24/11/2015, n. 1927, "Approvazione progetto demanio idrico";
- la Determinazione dirigenziale del Direttore Tecnico di ARPAE n. 353 del 21/04/2017 avente ad oggetto "Direzione tecnica. Avocazione ad interim in capo al Direttore Tecnico degli incarichi dirigenziali di Responsabile di Direzione Laboratorio Multisito e di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni".

PRESO ATTO:

- che con nota depositata in data 12/01/2009 ed acquisita a protocollo n. PG.2009.0004942 il sig. Silvani Fabio in qualità di presidente del Consorzio Acquedotto Rurale di Paganico con sede legale nella fraz. di San Piero in Bagno, comune di Bagno di Romagna (FC), via Spadini n.3, C.F. 90058840407 ha presentato domanda di derivazione di acqua pubblica da sorgente, in comune di Bagno di Romagna, località Paganico da destinarsi ad uso consumo umano, igienico ed assimilati e zootecnico mediante n. 7 sorgenti costituite prevalentemente da pozzetti di diametro e profondità variabile con coperchio di ispezione superiore e il cui prelievo avviene per caduta, ubicati su terreno distinto nel NCT al Foglio 94 mappali 94-92-89, al Foglio 116 mappali 11-4 e al foglio 91 mappale 71, per una portata massima

- complessiva di 2,82 l/s e per un volume complessivo annuo assentito di 7.000 mc.;
- che con nota depositata in data 27/12/2010 e acquisita a protocollo n. 1420/10 l' Agenzia d'Ambito Territoriale Ottimale (A.T.O. Forlì-Cesena) presenta richiesta di rinuncia di un elenco di fonti di derivazione facenti parte della concessione FCPPA0824, assentita con atto dirigenziale n.798 del 31/01/2007, che ricomprendeva anche le n.7 sorgenti di Paganico oggetto del presente atto;
 - che con nota depositata in data 13/03/2014 e acquisita a protocollo n. PG.2014.0071049 l'Agenzia territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (A.T.E.R.S.I.R.) conferma che le sorgenti di Paganico non sono funzionali al Servizio idrico Integrato, allegando propria nota del 27/12/2010 relativa alla rinuncia a concessioni di derivazione di acqua pubblica fra cui quella in oggetto;

ESAMINATA la documentazione presentata a corredo della domanda suddetta da cui si evince che la derivazione presenta le seguenti caratteristiche:

- a) il prelievo avviene mediante la captazione di sette sorgenti costituite prevalentemente da pozzetti in anelli in c.av di diametro variabile 0,80-1,00 m e profondità variabile 2,00-3,00 m con coperchio di ispezione superiore; il prelievo avviene per caduta e il troppo pieno viene convogliato nel fosso sottostante. La portata media derivata è di circa 0,22 l/s, la portata minima delle sorgenti è di 0,92 l/s e la portata massima è di 2,82 l/s;
- b) la quantità d'acqua richiesta complessivamente è pari a 7.000 mc/anno;
- c) non sono disponibili, nelle vicinanze, fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente.

DATO ATTO:

- che l'istruttoria d'ufficio effettuata sull'istanza concessione in oggetto, ha consentito la verifica della rispondenza delle opere di captazione principali ed accessorie alla

documentazione agli atti;

- che in data 12/06/2012 con protocollo PG.2012.0144664 l'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli, preso atto della documentazione integrativa prodotta dal richiedente, ha riconfermato il parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto e le considerazioni espresse con prot. 640 del 22 ottobre 2009, subordinando la stessa al rispetto di determinate prescrizioni, specificate nell'art.4 del disciplinare allegato e parte integrante del presente atto;
- che in data 25/06/2012 con protocollo PG.2012.0155707 la Provincia di Forlì-Cesena ha rilasciato parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto, subordinando la stessa al rispetto di determinate prescrizioni, specificate nell'art.5 del disciplinare allegato e parte integrante del presente atto;
- che in data 25/05/2012 con protocollo PG.2012.0131699 l' A.U.S.L. di Cesena ha rilasciato parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto, subordinando la stessa al rispetto di determinate prescrizioni, specificate nell' art.6 del disciplinare allegato e parte integrante del presente atto.

ACCERTATO:

- che il richiedente ha provveduto al versamento della somma di € 169,00 a titolo di spese istruttorie, ai sensi delle DGR n. 65 del 2/2/2015 e n. 1622 del 29/10/2015;
- che il richiedente è in regola con i pagamenti relativi all' uso pregresso della risorsa e con il pagamento del canone 2017;
- che il richiedente ha versato in data 25/05/2017 la somma di € 345,85 a titolo di deposito cauzionale, ai sensi dell'art. 154 della LR n. 3/1999 e art. 8 della LR n. 2/2015, a garanzia degli obblighi che il concessionario viene ad assumere per effetto della concessione medesima, somma che sarà, ove nulla osti, restituita allo scadere della concessione medesima.

CONSIDERATO:

- che la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta e non rientra nelle aree SIC e ZPS disciplinate dalla DGR 30 luglio 2007 n. 1191;
- che la destinazione d'uso della risorsa idrica, è assimilata per la definizione del canone, in base alle tipologie indicate al comma 1 dell'art.152 della citata LR 3/99 e s. m. e i., all'uso consumo umano, igienico ed assimilati, zootecnico;
- che il prelievo di acqua ai sensi delle vigenti disposizioni regionali col Piano di Gestione Distrettuale presenta caratteristiche tali da non determinare influenze negative importanti sullo stato dei corpi idrici interessati, per cui può essere ammissibile una continuazione dell'uso della risorsa.

RITENUTO sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita che il rilascio della concessione possa essere assentito ai sensi dell'art. 21, del RR 41/2001 e della DGR n. 787/2014 fino alla data del 31/12/2021, sotto l'osservanza delle condizioni inserite nel disciplinare allegato e parte integrante del presente atto.

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte della presente determinazione:

1. di assentire al Consorzio Acquedotto Rurale di Paganico, con sede legale nella fraz. di San Piero in Bagno, comune di Bagno di Romagna (FC), via Spadini n.3, C.F. 90058840407, la concessione di derivazione di acqua pubblica, in comune di Bagno di Romagna, loc. Paganico destinata ad uso consumo umano, igienico ed assimilati e zootecnico, mediante la captazione di n.7 sorgenti in pozzetti di diametro e profondità variabile con coperchio di ispezione superiore e il cui prelievo avviene per caduta, ubicati su terreno distinto nel NCT al Foglio 94 mappali 94-92-89, al Foglio 116 mappali 11-4 e al foglio 91 mappale 71, per una portata massima complessiva di 2,82 l/s e per un volume complessivo annuo assentito di 7.000 mc (pratica FC09A0023);

2. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al **31/12/2021** ai sensi del RR n. 41/2001 e della DGR n.787/2014;
3. di approvare il disciplinare allegato e parte integrante al presente atto;
4. di dare atto che:
 - il canone di concessione relativo all'annualità 2017, pari ad € 345,85 è stato versato;
 - i canoni annuali successivi al 2017 saranno rivalutati automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo, accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposite D.G.R., e dovranno essere corrisposti entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;
 - i canoni annuali successivi all'anno 2017 dovranno essere versati sul conto corrente indicato dalla SAC – Struttura Autorizzazioni Concessioni competente per territorio;
 - è stata corrisposta la somma di € 345,85 a titolo di deposito cauzionale;
5. di assegnare il termine di 30 giorni per la sottoscrizione del disciplinare ed il ritiro dell'atto;
6. che il presente provvedimento sia soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi del d.P.R. 131/1986;
7. che le somme versate saranno introitate nei seguenti capitoli parte Entrate del Bilancio Regionale:
 - per i canoni annuali nel Capitolo n. 04315;
 - per il deposito cauzionale nel Capitolo n. 07060;
 - per le spese d'istruttoria nel Capitolo n. 04615;
8. di dare atto che il responsabile del procedimento è il Dott. Franco Zinoni;

9. di provvedere alla pubblicazione sul B.U.R.E.R.T. per estratto del presente atto;
10. di dare atto inoltre:
- che questa Agenzia ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza, disponendo limitazioni temporali o quantitative del prelievo, al fine di tutelare la risorsa idrica, secondo il disposto art. 22 DLgs 152/1999 e successive modifiche e integrazioni e dell'art. 48 del R.R. n. 41/01;
 - che secondo quanto previsto dal D.lgs. 33/2013, nonché sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella delibera di Giunta regionale n. 1621/2013, per quanto applicabile, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;
 - di provvedere all'esecuzione di questo atto notificandolo a mezzo PEC al richiedente.
11. di dare atto che avverso il presente atto è possibile proporre opposizione, entro 60 (sessanta) giorni dalla sua notificazione, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni, al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143 del R.D. 1775/1933.

Il Direttore Tecnico
Dott. Franco Zinoni

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica da n.7 sorgenti, in comune di Bagno di Romagna, loc. Paganico destinata ad uso consumo umano, igienico ed assimilati e zootecnico richiesta dal Consorzio Acquedotto Rurale di Paganico con sede legale in via Spadini n.3 nella fraz. di San Piero in Bagno, comune di Bagno di Romagna (FC), C.F. n. 90058840407 (Pratica FC09A0023).

ART. 1

DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PRESA, UBICAZIONE DEL PRELIEVO E DESTINAZIONE D'USO DELLO STESSO.

1. Il prelievo avviene mediante la captazione di n°7 sorgenti ed è quindi composto da sette opere di presa, da quattro partitori-bottini di riunione e da quattro serbatoi, tutti siti su terreno di proprietà dei consorziati e aventi le seguenti caratteristiche tecniche:
 - sorgente n.1 denominata “La Lunga”: sita in loc. S. Piero in Bagno, comune di Bagno di Romagna, foglio n.94 mappale n.94 alle seguenti coordinate ED50 UTM32 X=741.438 Y=4.856.364 avente una portata massima pari a 0,70 l/s e portata minima pari a 0,20 l/s. L’opera di captazione è costituita da un pozzetto in elementi circolari in c.a.v. di diametro di circa 100 cm con ispezione superiore. Il prelievo della risorsa idrica avviene per 365 giorni e per i seguenti usi: consumo umano, igienico ed assimilati, zootecnico ed irrigazione di orti e giardini a servizio di n. 2 utenti e per un consumo annuo pari a circa 1000 m³/anno;
 - sorgente n.2 denominata “Fagiola”: sita in loc. S. Piero in Bagno, comune di Bagno di Romagna, foglio n.94 mappale n.92 alle seguenti coordinate ED50 UTM32 X=741.495 Y=4.856.290 avente una portata massima pari a 0,11 l/s e portata minima pari a 0,07 l/s. L’opera di captazione è costituita da un pozzetto in elementi circolari in c.a.v. di diametro

di circa 100 cm con ispezione superiore. Il prelievo della risorsa idrica avviene per 365 giorni e per i seguenti usi: consumo umano, igienico ed assimilati, zootecnico ed irrigazione di orti e giardini a servizio di n. 4 utenti e per un consumo annuo pari a circa 1000 m³/anno;

- sorgente n.3 denominata “Fagiola”: sita in loc. S. Piero in Bagno, comune di Bagno di Romagna, foglio n.94 mappale n.89 alle seguenti coordinate ED50 UTM32 X=741.516 Y=4.856.227 avente una portata massima pari a 0,07 l/s e portata minima pari a 0,031 l/s. L’opera di captazione è costituita da un pozzetto in elementi circolari in c.a.v. di diametro di circa 100 cm con ispezione superiore. Il prelievo della risorsa idrica avviene per 365 giorni e per i seguenti usi: consumo umano, igienico ed assimilati, zootecnico ed irrigazione di orti e giardini a servizio di n. 1 utente e per un consumo annuo pari a circa 1000 m³/anno;

- sorgente n.4 denominata “Sassaie”: sita in loc. S. Piero in Bagno, comune di Bagno di Romagna, foglio n.116 mappale n.11 alle seguenti coordinate ED50 UTM32 X=741.374 Y=4.856.300 avente una portata massima pari a 0,14 l/s e portata minima pari a 0,07 l/s. L’opera di captazione è costituita da un pozzetto in elementi circolari in c.a.v. di diametro di circa 100 cm con ispezione superiore. Il prelievo della risorsa idrica avviene per 365 giorni e per i seguenti usi: consumo umano, igienico ed assimilati, zootecnico ed irrigazione di orti e giardini a servizio di n. 2 utenti e per un consumo annuo pari a circa 1000 m³/anno;

- sorgente n.5 denominata “Le Galle”: sita in loc. S. Piero in Bagno, comune di Bagno di Romagna, foglio 116 mappale n.4 alle seguenti coordinate ED50 UTM32 X=741.378 Y=4.856.145 avente una portata massima pari a 0,82 l/s e portata minima pari a 0,25 l/s. L’opera di captazione è costituita da un pozzetto in muratura a pianta quadrata con ispezione superiore. Il prelievo della risorsa idrica avviene per 365 giorni e per i seguenti

usi: consumo umano e igienico ed assimilati a servizio di n.4 utenti e per un consumo annuo pari a 1000 m³/anno;

- sorgente n.6 denominata “I Piani della Vetrice”: sita in loc. S. Piero in Bagno, comune di Bagno di Romagna, foglio n.91 mappale n.71 alle seguenti coordinate ED50 UTM32 X=741.206 Y=4.856.060 avente una portata massima pari a 0,33 l/s e portata minima pari a 0,33 l/s. L’opera di captazione è costituita da un pozzetto in elementi circolari in c.a.v. con diametro di circa 80 cm con ispezione superiore. Il prelievo della risorsa idrica avviene per 365 giorni e per i seguenti usi: consumo umano, igienico ed assimilati, zootecnico ed irrigazione di orti e giardini a servizio di n.4 utenti e per un consumo annuo pari a 1000 m³/anno;

- sorgente n.7 denominata “I Piani della Vetrice”: sita in loc. S. Piero in Bagno, comune di Bagno di Romagna, foglio n.91 mappale n.71 alle seguenti coordinate ED50 UTM32 X=741.180 Y=4.856.057 avente una portata massima pari a 0,65 l/s e portata minima pari a 0,18 l/s. L’opera di captazione è costituita da un pozzetto in elementi circolari in c.a.v. con diametro di circa 80 cm con ispezione superiore. Il prelievo della risorsa idrica avviene per 365 giorni e per i seguenti usi: consumo umano, igienico ed assimilati e zootecnico a servizio di n.1 utente e per un consumo annuo pari a 1000 m³/anno.

L’acquedotto rurale è composto da sette opere di presa; quattro partitori-bottini di riunione e quattro serbatoi. Le opere di presa sono costituite da manufatti realizzati con anelli prefabbricati in c.a.v. del diametro variabile di 0,80-1,00 m di profondità variabile 2,00-3,00 m con botola superiore di ispezione e recinzione perimetrale. Il prelievo della risorsa idrica avviene per caduta e il troppo pieno viene convogliato nel fosso sottostante. I partitori-bottini di riunione sono manufatti costituiti in muratura di pietra o mattoni in cotto con intonaco cementizio, seminterrati, impermeabilizzati, dove confluiscono le

acque provenienti dalle opere di presa. I serbatoi sono manufatti costituiti in muratura di pietrame o mattoni in cotto con intonaco cementizio, impermeabilizzati, avente la funzione di accumulo dell' acqua per essere distribuita alle varie utenze.

Per effettuare prelievi di campionamento si individua un rubinetto flambabile posto nella corte della loc. Raggio di Sopra dove tutte le acque delle varie sorgenti sono miscelate.

L'acquedotto ha origine con le sorgenti n°6 e 7 le quali confluiscono prima nel partitore n°8 poi nel n°9 dove sono presenti vasche di decantazione. Da questo manufatto effettua attingimento solamente per uso zootecnico la loc. Vetrice.

Il troppo pieno del partitore n°9 assieme alle sorgenti n°1-2-3-4-5, confluiscono nel partitore n°11 dove viene effettuato il trattamento di disinfezione complessivo dell' acqua per poi alimentare i serbatoi n°12-13-14-15.

L'impianto di potabilizzazione, installato all'interno di quest'ultimo manufatto, è costituito da un dosatore proporzionale di ipoclorito di sodio con pompa dosatrice e contatore volumetrico lancia impulsi a turbina. A valle dell'impianto è stata installata una vasca in c.a.v. al fine di garantire il tempo di contatto dell'ipoclorito di sodio con l'acqua per oltre 30 minuti.

2. Le opere di prelievo sono situate in Comune di Bagno di Romagna (FC), fraz. S. Piero in Bagno - Paganico su terreno, distinto nel NCT di detto comune ai fogli n. 94 mappali 94-92-89, foglio n. 116 mappali 11-4 e foglio n. 91 mappale n.71, di proprietà del Consorzio.
3. La risorsa derivata deve essere utilizzata ad uso consumo umano, igienico ed assimilato, zootecnico ed irrigazione di orti e giardini.

ART. 2

QUANTITA' E MODALITÀ DI PRELIEVO DELL' ACQUA DA DERIVARE

1. Il prelievo di risorsa idrica non dovrà superare i seguenti limiti di portata e volume stabiliti nel provvedimento di concessione di cui il presente disciplinare è parte

integrante e sostanziale:

- sorgente n.1 “La Lunga”: portata massima pari a 0,70 l/s e volume annuo pari a 1000 mc;
- sorgente n.2 “Fagiola”: portata massima pari a 0,11 l/s e volume annuo pari a 1000 mc;
- sorgente n.3 “Fagiola”: portata massima pari a 0,07 l/s e volume annuo pari a 1000 mc;
- sorgente n.4 “Sassaie”: portata massima pari a 0,14 l/s e volume annuo pari a 1000 mc;
- sorgente n.5 “Le Galle”: portata massima pari a 0,82 l/s e volume annuo pari a 1000 mc;
- sorgente n.6 “I piani della Vetrice”: portata massima pari 0,33 l/s e volume annuo pari a 1000 mc;
- sorgente n.7 “I piani della Vetrice”: portata massima pari a 0,65 l/s e volume annuo pari a 1000 mc.

2. Il concessionario deve, inoltre, sospendere ogni prelievo qualora gli venga comunicato dall’Amministrazione concedente il divieto di derivare acque sotterranee. Analogamente il prelievo dovrà essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l’inquinamento delle acque è tale da vietarne l’utilizzo in ogni caso.

ART. 3

OBBLIGHI E CONDIZIONI CUI È ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

1. Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello identificativo, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:

- titolare della concessione,
- numero della concessione,
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare nel più breve tempo possibile un nuovo cartello sostitutivo.

2. E' vietato cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.
3. Le opere di prelievo devono essere mantenute nelle condizioni di efficienza ed in buono stato e non possono essere modificate se non a seguito di regolare autorizzazione dell'Amministrazione concedente.
4. Il titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato della derivazione nonché della sua manutenzione e sicurezza, affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse. I pozzi non possono essere abbandonati senza aver provveduto alla sua disattivazione a regola d'arte, pertanto il concessionario è tenuto a comunicare all'Amministrazione la cessazione d'uso dei pozzi entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura dei pozzi non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero.
5. In ogni caso il concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche.
6. Ogni variazione relativa alle opere di prelievo (ivi compresa la sostituzione della pompa e gli interventi di manutenzione) o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata

dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, all'Amministrazione concedente che valuterà se autorizzarla o meno.

7. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso dell'Amministrazione dà luogo a decadenza della concessione.
8. In considerazione del tipo di utilizzo (consumo umano e zootecnico), il concessionario è tenuto, a sua cura e spese, ad adottare le misure necessarie finalizzate al controllo della qualità delle acque utilizzate nonché alla periodica verifica d'idoneità delle stesse, sollevando la Pubblica Amministrazione da qualsiasi responsabilità derivante dal verificarsi di eventuali danni in relazione all'uso effettuato.

ART. 4

PRESCRIZIONI / CONDIZIONI CONTENUTE NEL PARERE

DELL'AUTORITA' DEI BACINI REGIONALI ROMAGNOLI

Con nota protocollata in data 27/10/2009 n. PG.2009.0240394 l' Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli, così si esprime:

“In riferimento alla istanza di derivazione di acque sorgive sopra richiamata:

visto il Piano di Tutela Acque della Regione Emilia-Romagna, approvato con deliberazione n.40 del 21.12.2005 dell'Assemblea Legislativa, nel quale sono definiti i criteri per l' applicazione del Deflusso Minimo Vitale quale misura determinante per la tutela quantitativa della risorsa idrica;

considerato che, ai sensi dell' art.50, comma 2 delle Norme del Piano, sono attualmente escluse dalle citate disposizioni le modalità di calcolo del Deflusso minimo vitale per le derivazioni da sorgenti, che saranno oggetto di appositi provvedimenti della Regione, per la rilevanza che le stesse assumono nell' equilibrio dell' ecosistema dei corsi d' acqua;

tenuto conto, peraltro, della necessità di acquisire fin d' ora maggiori conoscenze sul sistema delle sorgenti, allo scopo di meglio comprenderne gli effetti sul bilancio idrico dei bacini, anche in relazione al fatto che per i bacini in questione sono stati riscontrati, negli ultimi anni, periodi di sofferenza quantitativa per quanto riguarda la risorsa idrica superficiale, e che in particolare si ritiene necessario ai fini del controllo sull' equilibrio del bilancio idrico:

- a) l' acquisizione di misure di portate delle singole sorgenti e dei volumi captati;
- b) la predisposizione di misuratori di portata, tale da consentire la riepilogazione annuale e la quantità di acqua captata;
- c) che la durata delle concessioni possa essere stabilita in cinque anni durante i quali sarà possibile acquisire i sopra citati elementi conoscitivi.

Richiamati gli orientamenti generali enunciati dal Comitato Tecnico dell' Autorità di Bacino nella sua seduta del 4 luglio 2007, per la gestione della presente fase transitoria, in cui si conviene di valutare di regola favorevolmente le derivazioni ad uso potabile, raccomandando il posizionamento di strumenti di misurazione delle quantità prelevate;

Alla luce di quanto sopra riportato, si esprime parere favorevole alla richiesta di concessione sopra richiamata per un periodo di 5 (cinque) anni, durante il quale l' utilizzatore dovrà provvedere ad acquisire e fornire i dati di cui ai punti a) e b).

Con nota protocollata in data 12/06/2012 n. PG.2012.0144664 l' Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli, preso atto della documentazione integrativa prodotta dal richiedente, riconferma il parere favorevole e le considerazioni espresse con il protocollo n. PG.2009.0240394.

ART. 5

PRESCRIZIONI / CONDIZIONI CONTENUTE NEL PARERE DELLA PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA

Con nota protocollata in data 04/11/2009 n. PG.2009.0248441 la Provincia di Forlì-Cesena, così si esprime:

“Visti gli elaborati presentati dal Consorzio Acquedotto Rurale di Paganico;

Dato atto che la richiesta di concessione in esame riguarda sette opere di presa da acque sorgive;

Verificato che le sorgenti e le relative condotte di adduzione interessano i seguenti sistemi tutelati dal P.T.C.P:

- 1) art.10 “Sistema forestale e boschivo”- Formazioni boschive del piano basale submontano – Conifere adulte – Piani di assestamento forestale;
- 2) art.11 “Sistema delle aree agricole” - Seminativi – prati stabili;
- 3) art.24B “Elementi di carattere storico-testimoniale:viabilità panoramica”;
- 4) art.26 “Zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto e di instabilità”- Frane attive – Frane quiescenti;
- 5) art.72 “Aree di valore naturale ed ambientale”;
- 6) art.73 “Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico”;

Considerato che:

- 1) le opere di presa in esame sono finalizzate all’ approvvigionamento dell’ acquedotto rurale posto nella località Paganico di San Piero in Bagno, Comune di Bagno di Romagna, attraverso l’ utilizzo di acque sorgive per una portata massima di 0,40 l/s e media di 0,22l/s, per complessivi 7000 mc/anno;
- 2) l’ uso dell’ acqua è per consumo umano, igienico ed assimilati e zootecnico;
- 3) relativamente all’ utilizzo delle opere in esame all’ interno del sistema forestale e

boschivo tutelato ai sensi dell' art.10 del P.T.C.P, si specifica che le strutture interessate non devono interferire in alcun modo con la presenza di alberi ed arbusti. In particolare, gli elementi vegetali presenti non dovranno essere tagliati né danneggiati in alcun modo;

4) le opere in esame non contrastano con quanto previsto dagli articoli 11, 24B,72 e 73 del P.T.C.P.;

5) in merito alle valutazioni sulle conformità delle opere in progetto rispetto all' art. 26, si specifica che il mantenimento delle condotte di derivazione è ammissibile a condizione che venga predisposto un monitoraggio periodico che ne preveda il controllo dello stato di tenuta, al fine di evitare eventuali perdite di acqua che avrebbero come conseguenza quella di facilitare/accelerare la riattivazione dei fenomeni franosi presenti.

Si ritiene che la realizzazione delle opere in progetto possa essere ritenuta conforme ai dispositivi del P.T.C.P a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

a) l' utilizzo delle opere in esame e delle strutture annesse, non interferisca in alcun modo con la presenza di alberi e arbusti;

b) sia predisposto un monitoraggio periodico dello stato di tenuta delle condotte di derivazione, al fine di evitare eventuali perdite di acqua e conseguente eventuale riattivazione dei fenomeni franosi presenti.”

Richiamata la determina n. 783 del 18/12/2007 del Dirigente del Servizio Ambiente e Sicurezza del Territorio che assegna alla Posizione Organizzativa Risorse Idriche l' assunzione dei poteri e delle responsabilità di cui all'art.37 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

esprime parere favorevole alla concessione di cui all'oggetto a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

1. l' utilizzo delle opere in esame e delle strutture annesse, non interferisca in alcun modo con la presenza di alberi e arbusti;

2. sia predisposto un monitoraggio periodico dello stato di tenuta delle condotte di derivazione, al fine di evitare eventuali perdite di acqua e conseguente eventuale riattivazione dei fenomeni franosi presenti.”

Con nota protocollata in data 25/06/2012 n. PG.2012.0155707 la Provincia di Forlì-Cesena, esprime parere favorevole alla concessione di cui all’oggetto a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

1. l’utilizzo delle opere in esame e delle strutture annesse, non interferisca in alcun modo con la presenza di alberi ed arbusti;
2. sia predisposto un monitoraggio periodico dello stato di tenuta delle condotte di derivazione, al fine di evitare eventuali perdite di acqua e conseguente eventuale riattivazione dei fenomeni franosi presenti.

ART. 6

PRESCRIZIONI / CONDIZIONI CONTENUTE NEL PARERE DELL’AUSL CESENA

Con nota protocollata in data 25/05/2012 n. PG.2012.0131699 l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Cesena così si esprime:

“Con riferimento a richiesta di parere del 15/05/2012 prot. AUSL nr.0022845, per concessione presentata per conto del Consorzio Acquedotto Rurale Paganico,

-visto il precedente parere del 26/06/2010 espresso da questo Servizio

-vista la documentazione inoltrata in allegato alla richiesta

-ribadita la necessità che gli impianti, apparecchiature e le caratteristiche chimiche o microbiologiche dell’ acqua distribuita siano costantemente verificate da parte del Gestore si esprime parere favorevole al rilascio della richiesta concessione di acqua pubblica per il consumo umano.”

ART. 7

DURATA/DECADENZA/REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione, ai sensi della DGR 787 del 09/06/2014 è rilasciata fino al 31/12/2021, fatti salvi il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta e la facoltà della Struttura concedente di dichiarare la decadenza della concessione ai sensi dell'art. 32 del R.R. 41/01 o di revocarla anticipatamente al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse o qualora in futuro siano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso della Struttura dà luogo a decadenza della concessione.
2. Il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dalla Struttura concedente.

ART. 8

DISPOSITIVI DI MISURAZIONE

1. E' obbligo del concessionario, ai sensi dell' art. 95 del DLGS n.152/2006 l'installazione di idonei e tarati dispositivi di misurazione della portata e del volume di acqua derivata, così come riportato nell'art.4 del presente disciplinare, assicurandone il buon funzionamento per tutta la durata della concessione. I misuratori dovranno essere installati negli ingressi del bottino di riunione e uno dovrà rilevare il troppo pieno che convoglia nel fosso. L'invio delle misurazioni effettuate tramite i singoli dispositivi e quanto complessivamente derivato, dovrà

avvenire entro il 31 gennaio di ogni anno ad ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Forlì-Cesena. I dispositivi di misurazione devono essere installati entro cinque mesi dal rilascio della presente concessione, presentando idonea documentazione dimostrativa alla SAC di competenza.

ART. 9

CANONE DELLA CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante, il canone annuo anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del secondo comma, dell'art. 34 del Regolamento Regionale n. 41/01, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
2. Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/01, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo.
3. Detto canone è aggiornato ai sensi dell' art. 8 della L.R. 2/2015.

ART. 10

RINNOVO

1. Nel caso in cui, al termine della concessione, persistano i fini della derivazione, il concessionario dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza naturale della concessione e quindi entro il 31/12/2021.
2. In caso di mancato rinnovo, come in caso di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e

secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente.

ART. 11

OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica, e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa al prelievo e al suo utilizzo.
2. Il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, è ad esclusivo e totale carico del concessionario, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

Il sottoscritto _____ (C.F. _____)
rappresentante legale del Consorzio Acquedotto Rurale di Paganico, presa visione in data _____ del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettare le condizioni e gli obblighi in esso contenuti.

Firma per accettazione del concessionario

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.